

19 SET 2017



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"A.S.D. COMMERCIALISTI B A R I"

Il giorno sette, del mese di settembre, dell'anno duemiladiciasette, alle ore venti e trenta,
(07/09/2017 - h. 20.30)

in Bari, via M. Mitolo nr. 23, sono presenti i signori:

1. **GATTAGRISI Vincenzo**, nato il 24 giugno 1962 a Bari ed ivi residente in via L.Einaudi n. 27, dottore commercialista, cod. fiscale GTT VCN 62H24 A662C;
2. **DE GIGLIO Francesco**, nato l'8 gennaio 1964 a Bari e residente a Bari (BA) in via Santi Cirillo e Metodio n. 5/d, dottore commercialista, cod. fiscale DGG FNC 64A08 A662Q;
3. **MAGRONE Adriano**, nato il 5 giugno 1965 a Bari e residente a Noicattaro - Parchitello in via delle Azzalee n. 23, dottore commercialista, cod. fiscale MGR DRN 65H05 A662C;
4. **LIUNI Michelangelo**, nato il 12 luglio 1975 a Bari e residente a Bari (BA) in via della Costituente n. 19/e, dottore commercialista, cod. fiscale LNIMHL75L12A662E;
5. **LOCONSOLE Luigi**, nato il 23 febbraio 1963 a Bari e residente a Bari (BA) in via L. Del Turco n. 4/b, cod. fiscale LCNLGU63B23A662V;
6. **IOVENE Alberto**, nato il 20 agosto 1978 a Bitonto (BA) e residente a Bitonto (BA) in Parallela via Donato Piepoli n. 12, praticante dottore commercialista, cod. fiscale VNILRT78M20A893F;
7. **MASELLI Sabino**, nato il 26 marzo 1977 a Bari e residente a Carbonara (BA) in VI° trav. Moncalieri, dottore commercialista, cod. fiscale MSLSBN77C26A662N;
8. **LACALENDOLA Adamo**, nato il 14 gennaio 1960 a Bari e residente a Valenzano (BA) in via Erriquez n. 12, dottore commercialista, cod. fiscale LCL DMA 60A14 662R;
9. **CHIECHI Giacomo**, nato il 19 LUGLIO 1988 a Bari e residente a bARI (BA) in via Davanzati Forges n. 25, praticante dottore commercialista, cod. fiscale CHCGMS88L19A662I;
10. **MAZZILLI Vincenzo**, nato il 4 gennaio 1982 a Bari e residente a Bari (BA) in via L. Gurakuqi n. 2/3, dottore commercialista, cod. fiscale MZZVCN82A04A662G;
11. **INTRONA Roberto**, nato il 14 giugno 1991 a Bari e residente a Bari in Corso A De Gasperi n. 415/A, praticante dottore commercialista, cod. fiscale NTRRRRT91H14A662K;
12. **PUGLIESE Antonio**, nato il 21 dicembre 1984 a Bari e residente a Bari (BA) in via Erriquez n. 12, praticante dottore commercialista, cod. fiscale LCL DMA 60A14 662R;
13. **RANALDO Vincenzo**, nato il 16 febbraio a Ginosa (TA) e residente a Bari in via delle Forze armate n. 16, dottore commercialista, cod. fiscale RNLVCN 63B16 E036R;
14. **FASANO Marco**, nato a Bari il 27 settembre 1977 e residente a Bari in via a. De Curtis n. 24, dottore commercialista, cod. fiscale FSNMRC77P27A662P;
15. **D'ALESSANDRO Adrea**, nato il 21 novembre 1981 a Bari e residente a Bari in via Nicola Tridente n. 2/A, dottore commercialista, cod. fiscale DLSNDR81S21A662X;

detti signori convengono e stipulano quanto segue:

- 1) E' costituita tra i componenti, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione spor-

5

tiva dilettantistica denominata "A.S. D. COMMERCIALISTI BARI".

2) L'associazione ha sede in Bari, via Mitolo nr. 23;

3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- promuovere e diffondere l'attività sportiva e favorirla secondo criteri di lealtà e correttezza;
- promuovere la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorie in genere promuovendole in ogni fascia di età, in coerenza con la funzione sociale riconosciuta alle stesse.

4) Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

- gestire ogni forma di attività sportiva, agonistica e non, e ricreativa;
- organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;
- pubblicare saggi e scritti in materia sociale.

L'associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali connesse allo sport.

A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è stata costituita.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

5) L'associazione sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo e dalle leggi nazionali e regionali in materia, anche dallo Statuto che si allega alla presente scrittura sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

6) A norma di Statuto sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e i Revisori dei Conti.

7) I componenti stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia composto da 7 (cinque) membri e pertanto eleggono quali membri del primo Consiglio Direttivo i signori: GATTAGRISI Vincenzo, DE GIGLIO Francesco, MAGRONE Adriano, LIUNI Michelangelo, LOCONSOLE Luigi, MASELLI Sabino e INTRONA Roberto come sopra generalizzati, che dichiarano tutti di accettare la carica. Detti Consiglieri resteranno in carica per un triennio.

Gli stessi Consiglieri, conseguentemente, nominano rispettivamente Presidente dell'associazione, DE GIGLIO Francesco, Vicepresidente dell'associazione, MAGRONE Adriano e LIUNI Michelangelo, quest'ultimo con funzioni di tesoriere dell'associazione, Segretario dell'associazione, GATTAGRISI Vincenzo, Consiglieri dell'associazione, LOCONSOLE Luigi, MASELLI Sabino e INTRONA Roberto come sopra generalizzati, che dichiarano di accettare la carica.

8) L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il primo esercizio si concluderà il 31 (trentuno) dicembre 2017.

Bari, li 7 settembre 2017

6

GATTAGRISI Vincenzo,

DE GIGLIO Francesco

MAGRONE Adriano

LIUNI Michelangelo

LOCONSOLE Luigi

IOVENE Alberto

MASELLI Sabino

LACALENDOLA Adamo

CHIECHI Giacomo

MAZZILLI Vincenzo

INTRONA Roberto


PUGLIESE Antonio

RANALDO Vincenzo

FASANO Marco

D'ALESSANDRO Andrea

[Handwritten signatures for each name listed on the left]



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **19 SET. 2017**
al n. **7302** serie **3**
esatte € 200.00 (Duecento)

L'INCARICATO (*)

Andrea **COBAYELLA**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato



STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. COMMERCIALISTI BARI", con sede in Bari, via Mitolo nr. 23. Essa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- promuovere e diffondere l'attività sportiva e favorirla secondo criteri di lealtà e correttezza;
- promuovere la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorie in genere promuovendole in ogni fascia di età, in coerenza con la funzione sociale riconosciuta alle stesse.

Articolo 3

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

- gestire ogni forma di attività sportiva, agonistica e non, e ricreativa;
- organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;
- pubblicare saggi e scritti in materia sociale.

L'associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali connesse allo sport.

A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è stata costituita.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo II

PATRIMONIO - ENTRATE

ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e annuale che tutti i soci dovranno versare entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario o annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 5

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 6



All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III
SOCI
Articolo 7

Sono soci dell'associazione:

- i soci aderenti;
- i soci sostenitori;
- i soci onorari.

Sono *soci aderenti* dell'associazione tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed i laureati in economia e commercio che intendono aderire all'associazione.

Sono *soci sostenitori* dell'associazione tutti coloro che condividendo gli scopi dell'associazione ne facciano regolare domanda.

Sono *soci onorari* coloro i quali, su delibera dell'assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto ad un voto singolo.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.

Articolo 8

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che, senza giustificazione, manchi sistematicamente alle assemblee degli organi societari in cui è convocato, decade automaticamente dalla qualità di socio mediante delibera del Consiglio Direttivo.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Titolo III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da

spedire ai soci tramite e-mail, fax, posta ordinaria e telegramma, e deve essere affisso all'albo sociale almeno otto giorni prima della data stabilita; deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, o rappresentata, la maggioranza dei soci. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di due terzi degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di tre quinti dei soci, che poi decideranno a maggioranza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- 1. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- 2. delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Solo ai membri del Consiglio Direttivo è attribuita la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente tra loro delle obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale da parte dei soci;
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Articolo 12

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.



Handwritten signatures on the right margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 13

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione. Il Segretario tiene anche la gestione della cassa dell'associazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

Titolo IV

SCIoglimento – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e comunque salvo diversa destinazione imposta dalla stessa.

Articolo 17

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente dei Dottori Commercialisti di Bari.

Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

Bari, li 7 settembre 2017.

[Handwritten signature]

